

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO SETTORE SOCIALE.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12:00** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n.2, assenti n. 1** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>Casorati Aldo</i>	<i>Sindaco</i>	x	
2	<i>Mazzola Laura</i>	<i>Assessore</i>	x	
3	<i>Mancrossi Matteo</i>	<i>Assessore</i>		x

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il nucleo familiare del signor, residente in Casaletto Ceredano, versa in situazione di momentanee difficoltà socio-economico, come attestato dalla Relazione dell'assistente sociale.
- CHE il nucleo familiare è composto da:
- CHE, come riportato in sede di relazione, è imminente l'esecuzione della procedura di sfratto nei riguardi del predetto nucleo familiare (relativamente alla loro abitazione, sita in Casaletto Ceredano), con conseguente perdita di alloggio.
- CHE il Comune, in aderenza alle sue funzioni istituzionali in materia, intende intervenire, al fine di continuare a garantire l'attuale sistemazione residenziale in favore del nucleo familiare, composto da minorenni in tenera età, vista anche la difficile situazione metereologica.
- CHE il signor, risulta essere debitore di canoni di locazione da corrispondere in favore della signora (proprietaria dell'appartamento, in Casaletto Ceredano, abitato dal nucleo familiare in condizioni di disagio).

CONSIDERATO CHE, con propria deliberazione n.53 del 06.12.2016 si è proceduto all'approvazione di un accordo, da stipularsi tra le parti interessate, al fine di far fronte alla difficile situazione economica del nucleo familiare in argomento;

CHE, successivamente, tale bozza di accordo è risultata essere non completamente rispondente alle esigenze di tutte le parti in causa, rendendo necessaria la predisposizione di una nuova bozza di accordo;

PRESA VISIONE della nuova bozza di accordo, disciplinante l'intervento del Comune e prevedente una spesa complessiva di € 1.400,00.

DATO ATTO che il comma 4°, dell'articolo 26, del D.Lgs n. 33/2013, stabilisce quanto segue: *“E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”*. Di conseguenza, vengono sottratti all'accesso e non vengono allegati alla presente deliberazione la Relazione dell'assistenza, oltre che la bozza di accordo. Inoltre, sempre in aderenza alla medesima normativa, sono stati omessi i nominativi dei soggetti beneficiari.

RILEVATO che l'accordo in esame si configura quale "contratto a favore di terzo, ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile. Si ricorda che il contratto a favore di terzo si ha quando uno dei contraenti, che viene detto promittente, si obbliga in confronto dell'altro contraente, che viene detto stipulante, ad eseguire una prestazione in favore di un terzo (detto beneficiario).

RIBADITO che l'intervento del Comune assume carattere di necessità in ragione della presenza di ben tre minori in tenera età nel nucleo familiare.

RITENUTO pertanto di approvare la bozza di accordo.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli aventi diritto:

DELIBERA

1. Di revocare il precedente accordo approvato con propria deliberazione n.53 del 06.12.2016;
2. Di approvare il nuovo accordo, prevedente l'intervento del Comune.
3. Ai sensi del comma 4°, dell'articolo 26, del D.Lgs n. 33/2013, di:
 - sottrarre all'accesso e non allegare alla presente deliberazione la Relazione dell'assistenza, oltre che la bozza di accordo;
 - omettere i nominativi dei soggetti beneficiari.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.400,00 nel modo seguente:

Bilancio	missione	programma	titolo	macroaggregato	piano finanziario	capitolo	descrizione
2016	12	04	1	04	1.04.02.02.000	11004050600	contributi per servizi diversi a persone

5. Di dare atto che la documentazione allegata al presente atto è depositata presso l'ufficio servizi sociali di questo Comune.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'Art.134, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267;

Ritenuta l'urgenza di procedere;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto:

DELIBERA

6. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere favorevole

Casaleto Ceredano, 13.12.2016.


Il Segretario Comunale
Alesio Avv. Massimiliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere favorevole

Casaleto Ceredano, 13.12.2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Nichetti Piera




Il Presidente
Aldo Casorati



Il Segretario Comunale
Avv. Massimiliano Alesio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaletto Ceredano, li

19 DIC. 2016



Il Segretario Comunale
Avv. Massimiliano Alesio

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____, essendo trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000

Il Segretario Comunale

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ☑ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 D. Lgs.vo 267/2000
- ☑ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n.

Casaletto Ceredano, Li

Il Segretario Comunale

ACCORDO

Il giorno ~~DICIANNOVE~~ del mese di dicembre dell'anno 2016 nella sede municipale del Comune di Casaletto Ceredano, sono presenti i signori:

• **Casorati Aldo**, nato a Corte Palasio (MI) il 26/11/1947, residente per la carica nel Municipio di Casaletto Ceredano (CR), agente nel presente atto, ai sensi dell'articolo 50 D.Lgs n. 267/2000, in qualità di Sindaco-rappresentante legale del COMUNE DI CASALETTO CEREDANO; P.I. 00330940198 di seguito: "Comune".

• **ROSANGELA SAVOLDI POLI**, nata a Casaletto Ceredano (CR) il 16/09/1950 e residente in Casaletto Ceredano, in via Matteotti 20.

PREMESSO

CHE il nucleo familiare del signor Attia Amro, residente in Casaletto Ceredano, versa in situazione di momentanee difficoltà socio-economico, come attestato dalla Relazione dell'assistente sociale.

CHE il nucleo familiare è composto da:

- ◆ Attia Amro Nato in Egitto il 01/01/1982;
- ◆ Elsaid Geham Alaa Elshad nata in Egitto il 24/11/1993 (coniuge);
- ◆ Attia Rahf nata a Crema il 20/07/2014 (figlia);
- ◆ Attia Ezat nato a Crema il 13/11/2015 (figlio);
- ◆ Attia Rafif nata a Crema il 03/10/2016 (figlia);
- ◆ Elneshouki Elsayeda Ibrahim nata in Egitto il 07/10/1960 (madre del Sig. Attia Amro).

CHE, come riportato in sede di relazione, è imminente l'esecuzione della procedura di sfratto nei riguardi del predetto nucleo familiare (relativamente alla loro abitazione, sita in via Madonna delle Fontane 28 in Casaletto Ceredano), con conseguente perdita di alloggio.

CHE l'Ufficiale giudiziario si è dichiarato disponibile a concedere una proroga del termine di esecuzione della convalida di sfratto (proroga al 31 marzo 2017) solo in presenza di un formale atto di impegno del Comune.

CHE al Signor Attia Amro è stato ribadito, da parte della proprietà e dall' Ufficiale Giudiziario, che alla data del 31 Marzo non sarà concessa ulteriore proroga.

CHE il Comune, in aderenza alle sue funzioni istituzionali in materia, intende intervenire, al fine di continuare a garantire l'attuale sistemazione residenziale in favore del nucleo familiare, composto da minorenni in tenera età, vista anche la difficile situazione metereologica.

CHE il signor Attia Amro, risulta essere debitore di canoni di locazione da corrispondere in favore della signora Rosangela Savoldi Poli (proprietaria dell'indicato appartamento, sito in via Madonna delle Fontane 28 in Casaletto Ceredano).

CHE, con deliberazione G.C. n. 54, del 13.12.2016, è stata approvata la presente bozza di accordo, avente natura di contratto a favore di terzo. Infatti, occorre ricordare che il contratto a favore di terzo si ha quando uno dei contraenti, che viene detto promittente, si obbliga in confronto dell'altro contraente, che viene detto stipulante, ad eseguire una prestazione in favore di un terzo (detto beneficiario)¹.

¹ Articolo 1411 codice civile: "E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse . Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare . In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo

TUTTO CIÒ PREMESSO:

il Comune di Casaleto Ceredano, come sopra rappresentato, ed la signora Rosangela Savoldi Poli convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO – 1 (RICHIAMO DELLE PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO – 2 (OGGETTO DELL'ACCORDO)

Le parti convengono quanto segue:

- a) Il **Comune** si impegna ad erogare alla signora Rosangela Savoldi Poli, in favore del signor Attia Amro, la somma complessiva di € 1.400,00, pari ai canoni di locazione (oltre spese condominiali) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017. L'erogazione viene effettuata alla stipula del presente accordo.
- b) La signora **Rosangela Savoldi Poli** si obbliga a: - accettare il pagamento del Comune, di cui al punto "a"; - concedere una ultima proroga allo sfratto esecutivo, nell'ambito del contratto in essere dalla data prevista del 25 Novembre 2016 alla data del 31 Marzo 2017. Questa proroga è stata ratificata dall' Ufficiale Giudiziario nella suo sopraluogo del 25 Novembre 2016 e il verbale sottoscritta dalle parti e dal Sindaco e Vice Sindaco di Casaleto Ceredano dall' Avvocato della Signora Rosangela Savoldi Poli e dalle Forze dell' Ordine.
- c) La signora **Rosangela Savoldi Poli** si obbliga a restituire al Comune, nel caso in cui il nucleo familiare del signor Attia Amro si allontanasse prima del 31 marzo 2017, la parte residua dei canoni di locazione corrisposti dal Comune.

ARTICOLO – 3 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

Il Comune si obbliga a corrispondere, in favore della signora Rosangela Savoldi Poli, la somma di cui all'articolo 2, lettera "a", al momento della stipula del presente accordo.

ARTICOLO – 4 (EVENTUALI CONTROVERSIE)

Eventuali controversie, relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo, verranno risolte, primariamente, in via amichevole. In caso di persistenza, la controversia verrà risolta dall'Autorità Giurisdizionale Ordinaria territorialmente competente.

Casorati Aldo (Comune di Casaleto Ceredano)



Rosangela Savoldi Poli



di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto".